

CENTRALE OPERATIVA

0

ATTI DEL COMUNE DI MILANO

N.° 618.523/2002 Protocollo Generale

N.° R.I. 744/2002 Settore Trasporti e Mobilità

N.° 21 GEN 2002 Corpo di Polizia Municipale
Corpo di Polizia Municipale
 MILANO
 Protocollo Comando
 21 GEN 2002
 Prot. N.° AL 13262/01

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI "ZONA A TRAFFICO LIMITATO"
 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DI AUTOTRENI
 ED AUTOPARTICOLATI

ALL'INTERNO DEL PERIMETRO CIRCOSCRITTO CON
 LINEA ROSSA NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA
 in

Zona tutte

ORDINANZA N: **50605**

COPIA conforme all'originale esistente
 presso il Settore Trasporti e Mobilità

L'INCARICATO

Antecedenti N.

dell'anno

Consegnare all'Ufficio

confermando gli irregolari dell'ordinanza

SETTORE TRASPORTI E MOBILITA'

Data 17 GEN. 2002

IL SINDACO

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche, nonché le norme del relativo regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°2927 del 5 novembre 2001, con la quale si provvede a delimitare la "Zona a traffico limitato", oggetto di regolamentazione con la presente ordinanza;

Vista l'esigenza di razionalizzare i rapporti tra le diverse componenti della mobilità sulle reti stradali affette da fenomeni di congestione;

Accertata l'esigenza di ridurre i livelli di inquinamento acustico ed atmosferico da traffico veicolare in tutta l'area del territorio cittadino caratterizzata da un'elevata densità residenziale;

Data la consapevolezza che dal trasporto merci derivano numerose e variegate implicazioni sulla vita dei cittadini, in termini di gestione dei fenomeni di traffico, organizzazione della logistica territoriale, impatto sull'economia e sulla qualità dell'ambiente;

Atteso che la circolazione e sosta di alcune categorie di veicoli in determinate fasce orarie costituisce grave intralcio per la circolazione dei veicoli ed in particolare per quelli adibiti al trasporto pubblico, si ritiene opportuno, nell'interesse generale, istituire il divieto di transito e sosta ad autotreni ed autoparticolati;

ORDINA

Nell'area evidenziata col colore giallo all'interno del perimetro indicato con linea rossa sulla planimetria contrassegnata con il n°1 e sugli stralci planimetrici particolareggiati A, B, C, D, E ed **E** costituenti parte integrante della presente ordinanza, è vietato il transito e la sosta di autotreni ed autoparticolati dalle ore 7.30 alle ore 21.00 di tutti i giorni.

% % % % %

In deroga è consentito:

- 1) il transito e sosta:
 - a) ai veicoli adibiti alla manutenzione e all'esercizio di tutti i servizi pubblici. Acquedotto, A.M.S.A., A.T.M., ecc.;
 - b) ai veicoli appartenenti ai Vigili del Fuoco, all'Esercito Italiano, ai Servizi di Stato, ecc.;
 - c) ai veicoli adibiti al rifornimento di carburanti o combustibili per riscaldamento nonché allo spurgo dei pozzi;
 - d) ai veicoli di cantiere;
 - e) ai veicoli adibiti al trasporto valori;
 - f) ai veicoli che per particolari e motivate esigenze degli operatori, saranno autorizzati con il rilascio di permessi da parte della Polizia Municipale secondo le direttive che verranno fornite dall'Assessore ai Trasporti e Mobilità;
- 2) il transito nei tratti di vie o piazza evidenziate con colore verde sui sopracitati stralci planimetrici.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi degli artt. 7 e 158 del vigente Codice della Strada.

l'Assessore



Il Sindaco

**DIREZIONE CENTRALE POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE TRAFFICO E VIABILITA'**

14 FEB. 2002

Si trasmette la presente ordinanza a notizia per l'archivio

IL DIRETTORE DI SETTORE
Colucci Dott. Antonio













